

TORNATA DEL 6 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Convalidazione dell'elezione del collegio di Dronero — Spiegazioni del deputato Sineo sopra un suo discorso della seduta di ieri l'altro, e cenni del presidente del Consiglio — Discussione del progetto di legge per facoltà alla divisione e provincia di Genova di eccedere il limite delle imposte — Obbiezioni del deputato Spinola D., e risposte del ministro dell'interno e del deputato Mellana — Approvazione dei due articoli — votazione ed approvazione del progetto di legge per alienazione di una casa demaniale in Sassari — Discussione del progetto di legge per acquisto di stabili dall'Ordine mauriziano — Approvazione dei primi cinque articoli — Emendamento del deputato Michelini G. B. all'articolo 6 — Parlano il ministro delle finanze ed i deputati Mellana, relatore, e Cavallini — Rigetto dell'emendamento, e approvazione dell'articolo 6 — Aggiunta del deputato Pescatore — Opposizioni dei ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del relatore, e parole in appoggio del deputato Sineo — Osservazioni del deputato Cavallini, e risposta del ministro delle finanze — Approvazione della questione pregiudiziale proposta dal guardasigilli sulla medesima, e indi dell'articolo 7 — votazione ed approvazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Annoni — Arcais — Arrigo — Asproni — Avigdor — Avondo — Bellono — Bianchetti — Blanc Maurizio — Blanc Pietro — Bolmida — Bona — Botta — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunati — Brunet — Brunier — Cabella — Canalis — Cantara — Carquet — Carta — Casanova — Casaretto — Cassinis — Castelli — Cattaneo — Cavour Camillo — Chaperon — Celli — Correnti — Cossato — Daziani — Decastro — Deforesta — Delfino — Delitala — Della Motta — Despina — D'Ittiri — Durando — Farina Maurizio — Ferraciu — Gallisai — Galvagno — Garibaldi — Gastinelli — Genina — Gerbore — Ghiglini — Gianoglio — Girod — Graffigna — Guglianetti — Imperiali — Isola — Jacquier — La Marmora — Malan — Marongiu — Martinet — Mazza Andrea — Menabrea — Mezzena — Michelini G. B. — Miglietti — Moia — Mongellaz — Naytana — Notta — Pallavicini — Pareto — Pescatore — Petitti — Pernati — Pugioni — Rattazzi — Ravina — Revel — Riccardi Carlo — Riccardi Ernesto — Richetta — Rucci — Roux-Vollon — Rubin — Sanna-Sanna — Sappa — Serra Francesco — Spinola — Tecchio — Taveri — Valvassori.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni.

5575. Andreotti Domenico, di Castiglione, provincia di Spezia, già marinaio della flotta dell'impero francese, chiede di venir riammesso in tempo utile per essere soddisfatto di arretrati di cui asserisce essere creditore.

5576. Il municipio di Tortona ed i cittadini della provincia, possessori di fondi e opifici irrigati e mossi dalle acque del torrente Scrivia, rassegnano alcune considerazioni per dimostrare i danni che proverrebbero a tutta quella provincia qualora venisse dalla Camera sancita la convenzione passata tra le finanze dello Stato ed il cavaliere Niccolai, col quale si sarebbe pattuito di fare facoltà al medesimo

d'estrarre acqua dal torrente Scrivia, e chiedono che al relativo progetto di legge presentato dal signor ministro delle finanze venga negata la chiesta approvazione.

5577. Levreri, maestro elementare di Pieve d'Oneglia, propone alcune sue osservazioni relative al sistema adottato nel Codice universitario ultimamente presentato dal signor ministro.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il deputato Bertini ha la parola per verificazione di poteri.

BERTINI, relatore. Elezione del collegio di Dronero. Ho l'onore di riferire alla Camera in nome dell'ufficio II sulle operazioni elettorali del collegio di Dronero.

Questo collegio, convocato con decreto reale del 12 scorso marzo per il 2 corrente mese, ed, occorrendo, per il 4, è composto di tre mandamenti, i quali rappresentano altrettante sezioni, e sono: Dronero, San Damiano e Prazzo.

Il numero totale degli iscritti sulle liste elettorali è di 565, cioè 161 nella sezione principale, 87 nella seconda, 117 nella terza.

Intervennero alla votazione nelle tre sezioni 210 elettori, maggioranza del terzo degl'iscritti 122: maggioranza della metà dei votanti 106.

Nel comune di Dronero i votanti furono 94. L'avvocato Alessandro Martelli conseguì voti 72; il conte Ignazio Costa Della Torre 9; l'avvocato Domenico Marco 8; voti dispersi fra tre altri candidati 5: totale corrispondente 94.

Nella sezione di San Damiano votarono elettori 58. Il conte Costa Della Torre ottenne voti 43; l'avvocato Alessandro Martelli 14; voto annullato 1: totale corrispondente 58.

Nella sezione di Prazzo i 58 voti depositi nell'urna si distribuirono come segue: conte Costa Della Torre voti 25; Martelli avvocato Alessandro 22; Marco avvocato 2; voti annullati per indicazioni insufficienti 9: totale corrispondente 58.

Riepilogo : uscirono dall'urna nelle tre sezioni voti 108 in favore dell'avvocato Alessandro Martelli; 77 per il conte Costa Della Torre; 10 per l'avvocato Marco; voti annullati 15: totale 210.

Nessuno dei candidati avendo riunito il numero di voti prescritto dalla legge, le tre sezioni si riunirono il giorno 4 per procedere rispettivamente allo squittinio di ballottaggio tra l'avvocato Martelli ed il conte Costa, i quali avevano conseguito un maggior numero di voti.

In questa seconda votazione l'esito della votazione fu il seguente :

Martelli avvocato Alessandro, nella sezione di Dronero voti 93; in quella di San Damiano 18; nella terza di Prazzo 50: totale numero 143.

Conte Costa Della Torre, sezione di Dronero, voti 26; di San Damiano 45; di Prazzo 48; totale numero 119.

L'avvocato Alessandro Martelli, avendo ottenuto un numero di voti maggiore di quelli a favore del suo competitore, venne proclamato dall'ufficio centrale deputato di quel collegio.

Le operazioni tutte vennero condotte con tutta legalità e non diedero luogo ad alcuna protesta o richiamo. Vi furono soltanto alcune osservazioni di elettori intorno alle schede state annullate per insufficiente indicazione. Ma l'annullazione dei bollettini in discorso non poteva influire sull'esito delle votazioni, avvegnachè il numero maggiore di queste schede poteva di preferenza applicarsi all'avvocato Martelli, il quale conseguì 24 voti di più di quelli dati al conte Costa.

Mi rimane a dar lettura alla Camera, per mandato dell'ufficio II, della seguente nota inserita in calce al processo verbale definitivo della sezione principale :

« Nel chiudere il presente verbale, i presidenti delle sezioni superiori di San Damiano e Prazzo, cui si associa unanime l'ufficio della sezione principale, non possono far a meno di altamente lamentare essere troppo breve il tempo dal reale decreto fissato per la seconda votazione, attesa la quasi assoluta impossibilità di potere, dopo la redazione del presente verbale, restituirsi ai loro rispettivi uffizi e rendere avvertiti gli elettori dell'esito della prima votazione e convocarli per la definitiva, avuto riguardo alla disastrosa topografica posizione dei vari comuni componenti le dette due sezioni e di queste dalla principale. »

Siccome questa nota non può in alcun modo influire sulla regolarità delle elezioni, ho pertanto l'onore di proporre alla Camera il validamento dell'elezione dell'avvocato Alessandro Martelli a deputato del collegio di Dronero.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio II, le quali sono per la convalidazione dell'elezione a deputato dell'avvocato Alessandro Martelli seguita nel collegio elettorale di Dronero.

(La Camera approva.)

SINEO. Domando la parola per un fatto personale.

Nella seduta di ieri l'altro l'onorevole presidente del Consiglio nel suo discorso annunciava che egli si trovava nella necessità di opporre le sue rimembranze a quelle del deputato Sineo. Quantunque queste parole fossero pronunciate in forma assai cortese, esse sembravano annunciare una divergenza fra l'onorevole presidente del Consiglio e l'oppositore dell'Opposizione che lo aveva preceduto, in quanto al modo di ritenere i fatti. Nel seguito del discorso dell'onorevole presidente del Consiglio si è rilevato invece che questa divergenza non esisteva, perchè i fatti che allegò concordano perfettamente con quelli che io aveva enunciati. Io non aveva detto niente che contrastasse a ciò che l'onorevole ministro disse; egli non mosse alcun dubbio sulle allegazioni da me

fatte; anzi le confermò esplicitamente. Non avrei dunque osservazione alcuna da fare in proposito; ma disgraziatamente nei rendiconti di parecchi giornali si riferirono le parole dell'onorevole presidente del Consiglio, che ho ripetute poc'anzi, e non si riferirono i discorsi che seguirono e che precedettero.

I lettori di quei giornali che non leggono il rendiconto ufficiale potrebbero essere tratti in inganno, potrebbero credere che vi furono erronee allegazioni o da un lato o dall'altro. Faccio questa protesta acciocchè risulti che dal lato del signor ministro, come dal lato mio, i fatti furono ritenuti nella loro perfetta esattezza, e che la divergenza non fu che nel modo di apprezzare i fatti stessi e le parole colle quali la legge si è formulata.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Dirò schiettamente che mi era sembrato dal discorso dell'onorevole deputato Sineo, che egli avesse voluto esprimere che la Commissione incaricata di preparare il progetto della legge elettorale avesse avuto l'intenzione di dare all'articolo che era in discussione, cioè all'articolo 115, quell'interpretazione che gli davano gli onorevoli deputati che avevano parlato nello stesso senso; ed io dicevo che questa aveva potuto essere l'interpretazione, che l'onorevole deputato Sineo, relatore di quella Commissione, aveva dato individualmente a quell'articolo, ma non mi pareva essere stata l'opinione della generalità della Commissione. Ora, se l'onorevole Sineo non aveva l'intenzione di attribuire a questa una siffatta opinione, ma solo di dire, essere stata opinione sua quella che egli si era formato del risultato della Commissione, non ho nulla da opporre.

I fatti da lui allegati non contrastano con quelli che ho allegati io, giacchè, se l'onorevole deputato Sineo si ricorda, ho detto che non mi sovveniva che la questione fosse stata ventilata e decisa in altro senso dalla Commissione; però mi pare di poter asserire che non sia stata risolta in un altro senso.

Se i fatti stanno così, se l'intenzione del deputato Sineo è quale l'ho manifestata ora, se le sue rimembranze non sono discordi dalle mie, risulta che nella Commissione non si è manifestata su quel punto una opinione nè in un senso, nè in un altro.

SINEO. Resta accertato che i discorsi pronunziati dal signor ministro e da me nella precedente seduta non presentarono veruna contraddizione tra loro. In quanto alle nuove spiegazioni date dall'onorevole presidente del Consiglio, dirò che ritengo il fatto in questi termini unicamente.

Io sono persuaso che nella relazione da me distesa risultava chiaro il senso della legge, nel modo che ho spiegato nella precedente seduta. Ma riconosco coll'onorevole presidente del Consiglio che non si è eccitata alcuna discussione a tal riguardo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Siamo d'accordo.

SINEO. Tuttavia l'onorevole presidente del Consiglio ritiene anch'egli che la relazione fu adottata all'unanimità.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE E LA PROVINCIA DI GENOVA AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per autorizzare la divisione e la pro-

vincia di Genova ad eccedere il limite normale dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1272.)

La discussione generale è aperta.

SPINOLA DOMENICO. Già ormai quasi tutte le divisioni amministrative dello Stato chiesero di poter eccedere il limite delle imposte ordinarie, e giustificarono le cause per cui era indispensabile che tale concessione fosse loro fatta. Persuaso che con ciò si obbedisce ad una legge di necessità, votai per le altre concessioni che precedettero questa di Genova, e darò anche il mio voto favorevole a questa. Approfitterò però della circostanza per accennare come sarebbe opportuno che le divisioni amministrative per l'avvenire trovassero modo di circoscrivere le loro spese al limite delle imposte ordinarie, senza doverle eccedere, particolarmente adesso che si dovettero aumentare di molto le contribuzioni per le gravi esigenze dell'erario dello Stato.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io posso assicurare l'onorevole deputato Spinola che per parte del Ministero nulla s'omette per far sì che le spese delle amministrazioni divisionali siano ridotte entro i minimi termini. E se ne ha una prova nella stessa deliberazione che era stata presa dal Consiglio divisionale di Genova. Questo stabiliva per norma generale che si potesse eccedere anche negli anni avvenire l'imposta per la concorrente di lire 650,000.

Il Governo, appunto perchè intende che le spese siano circoscritte il più che sia possibile, non ha approvato questa deliberazione, ed ha voluto che fosse ristretta l'approvazione alla facoltà di eccedere il limite dell'imposta pel solo esercizio 1854.

Quindi l'onorevole preopinante può essere sicuro che se per gli esercizi futuri sarà fattibile conciliare gl'interessi delle provincie che formano quella divisione, senza eccedere il limite dell'imposta, non sarà certamente il Governo che si ristarà dal farlo.

SPINOLA DOMENICO. Sono abbastanza soddisfatto di questa risposta. Io aveva fatto le mie osservazioni soltanto all'oggetto che non si rinnovassero tanto facilmente queste circostanze.

MELLANA. L'onorevole Spinola ha emessa una sua individuale opinione. Non vorrei, qualora non venisse contraddetta, che taluno potesse credere che tale pur sia l'opinione della maggioranza della Camera. Esso pare abbia voluto ripetere quanto, or sono pochi giorni, venne già detto in altro recinto. Volle ripetere le lamentazioni colà fatte sul progressivo aumento che si aveva sulle imposte divisionali e comunali. Io invece vedo questo fatto di buon occhio, dacchè parmi che esso segni il progresso morale e industriale delle nostre provincie.

Le imposte divisionali e comunali per me significano strade nuove, educazione pubblica, guardia nazionale e simili progressi: e quindi io vedo nell'aumento di queste imposte lo aumentarsi del benessere morale ed economico delle nostre popolazioni.

L'ho più volte proclamato, e lo ripeto oggidì: sono avverso all'aumentarsi dell'imposta governativa, perchè avverso alla centralizzazione. Ma se amo veder ridotto il bilancio passivo dello Stato, mi compiaccio invece di vedere aumentati quelli dei comuni e delle provincie, perchè suonebbe discentralizzazione ed incremento d'attività nelle provincie.

SPINOLA DOMENICO. Io sono anche persuasissimo che quando si tratta di aprire delle comunicazioni, di spendere attorno alla guardia nazionale, come dice l'onorevole Mel-

lana, e nell'istruzione pubblica, sia bene di spendere; ma io dico che quando vi sono già imposte assai gravi non bisogna andar più oltre, perchè pur troppo i contribuenti sono già abbastanza aggravati.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Si approvano successivamente senza discussione i seguenti articoli della legge:

« Art. 1. La divisione amministrativa di Genova è autorizzata a ripartire nell'anno mille ottocento cinquantaquattro un'imposta di lire seicento cinquanta mila per far fronte alle spese dello stesso esercizio comuni a tutte le provincie che la compongono.

« Art. 2. È fatta parimente facoltà alla provincia di Genova di accrescere fino a lire sessantottomila duecento trenta e centesimi venti il limite normale della sua imposta speciale, onde provvedere in conformità della legge del primo maggio 1853 al pagamento della sua quota di concorso nelle spese relative al porto di Genova e Camogli, da eseguirsi nell'anno 1854. »

Si procede allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	111
Maggioranza	56
Voti favorevoli	101
Voti contrari	10

(La Camera adotta.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DI UNA CASA DEMANIALE IN SASSARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per autorizzare la vendita di una casa demaniale in Sassari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1257.)

L'articolo unico onde si compone questo progetto è così concepito:

« È approvato l'atto stipulato il 28 dicembre 1853 nell'ufficio d'intendenza generale di Sassari portante vendita a favore di Giacomo Queirolo della casa demaniale detta *Casa alla* situata sulla piazza *Carra piccola* in Sassari, mediante il prezzo di lire seimila seicento sessanta, e sotto l'osservanza delle condizioni dall'atto suddetto determinate. »

(La Camera approva senza discussione.)

Si procede allo scrutinio segreto della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	104
Maggioranza	55
Voti favorevoli	96
Voti contrari	8

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ACQUISTO PER PARTE DELLO STATO DI BENI APPARTENENTI ALL'ORDINE MAURIZIANO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per acquisto di poderi dell'Ordine mar-

riziano, ed alienazione dei medesimi a profitto delle finanze. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1264.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

Sono approvati senza discussione i primi seguenti cinque articoli :

• Art. 1. È approvata la convenzione in data del 15 marzo 1854, seguita tra le finanze dello Stato ed il Sacro Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, in ordine alla vendita da questo a quelle dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino colle ragioni d'acqua ai medesimi spettanti.

• Art. 2. In conformità a quanto viene in detta convenzione stabilito, il Governo cederà all'Ordine mauriziano una rendita redimibile di lire 105 mila al 3 per cento, la quale sarà emessa in aumento della rendita di creazione del 12, 16 giugno 1849, con decorrenza dal primo luglio 1854.

• Art. 3. Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12, 16 giugno 1849.

• Art. 4. La convenzione di cui all'articolo primo verrà ridotta in atto pubblico.

• Art. 5. Le finanze dello Stato sono autorizzate a vendere i summentovati tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino, con quella dotazione d'acqua che sarà riconosciuta necessaria alla lodevole irrigazione dei tenimenti stessi.

• Art. 6. Tale vendita si farà ai pubblici incanti, e nel caso di deserzione dei medesimi, il ministro delle finanze potrà operarla a trattativa privata con tutte quelle cautele che giudicherà più atte a guarentigia delle finanze. »

MICHELINI G. B. Domando la parola sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini Giovanni Battista ha la parola.

MICHELINI G. B. Se si lascia questo articolo come è compilato, sebbene sia intendimento della Camera che i tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino siano venduti ai pubblici incanti, io temo tuttavia che sarà in arbitrio del Ministero di operare tale vendita a trattativa privata. Gli basta per ottenere tale intento che egli imponga a coloro che sono incaricati della stima di farla un po' più alta della offerta probabile; allora rimane subito deserto l'incanto. Questo vediamo infatti accadere sovente, sia che si tratti di opere pubbliche, le quali sono stimate ad un valore troppo basso, sia che si tratti di vendite o di altre concessioni cui si attribuisce un prezzo troppo alto.

Làonde se la Camera vuole veramente che il Ministero non si allontani dal sistema degli appalti, il quale è il solo che valga a tutelare in modo efficace l'interesse delle finanze ed a precludere l'adito all'arbitrio ministeriale, mi sembra non dovrebbesi parlare del caso di deserzione dei pubblici incanti, perchè, ove ciò avvenisse, il Ministero non avrebbe che ad abbassare il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Quindi il mio emendamento consisterebbe nella soppressione delle parole « e nel caso di deserzione dei medesimi, ecc. » sino al fine.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il deputato Michelini Giovanni Battista vuole che in ogni caso i tenimenti che il demanio ora acquisterebbe dall'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro dovessero venderli ai pubblici incanti.

Io credo che, ove l'emendamento proposto, dall'onorevole Michelini fosse ammesso, ne deriverebbe un non lieve danno

alle finanze. La condizione di questi tenimenti è tale da rendere difficilissima, per non dire impossibile, un'ulteriore suddivisione in tanti piccoli lotti. Siccome v'ha per essi un sistema complessivo d'irrigazione di cui sono provvisti, quindi, ove si volessero suddividere, sarebbe necessario fare un'infinità di edifi per rendere indipendente l'irrigazione di vari lotti. Questi tenimenti hanno un valore molto elevato e se fossimo nelle stesse condizioni dell'anno scorso, si otterrebbe un milione dai tenimenti di Gazzo e Pobietto senza quello di Rolosino.

Ora, quando si pone in appalto un tenimento di un milione è difficile vedere stabilirsi una vera concorrenza. Le persone che possano e che vogliano consacrare un milione all'acquisto di stabili, sono poco numerose, e non è probabile che vi sia una gara molto viva tra i due o tre accorrenti che a ciò si presenteranno. Ne nascerebbe quindi che la persona che avrebbe rivolto gli occhi su quel tenimento aspetterebbe, lascierebbe andar deserto il primo appalto, poi il secondo, poi il terzo, finchè si stabilisse quel prezzo a cui crederebbe fare un ottimo contratto. Credo quindi opportuno che si apra l'appalto, e quando l'appalto andasse deserto, sia in facoltà del Governo di venderli a trattative private; stimo che questo sia il miglior mezzo di trarre un buon partito di quel tenimento.

Abbiamo già sperimentato la difficoltà di trovare acquirenti per tenimenti di una certa estensione venduti per mezzo dell'appalto. Diffatti, per poter vendere il tenimento di Montebello, che poi non era un tenimento immenso, si è dovuto dividere in otto lotti. Però se non si è venduto benissimo, pure se ne è ancora ricavato un prezzo discreto; fatto cioè compenso d'un lotto sull'altro, si giunse ad ottenere a un disprezzo la somma alla quale era stato portato dai periti del demanio. Il tenimento poi della mandria di Chivavai che non è suscettibile di divisione, e che è bellissimo, è stato messo all'appalto ad un prezzo tenue, al prezzo cioè di lire 500 l'antica giornata. Trattandosi di terra con acqua, il prezzo era assai tenue: e ciò nullameno gli appalti sono andati deserti. Qui succederebbe, io credo, precisamente lo stesso se si mettesse all'appalto unitamente la vendita dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino.

Io credo quindi sia opportuno di lasciare al Governo, dopo tentato l'appalto, la facoltà di vendere a trattative private.

MICHELINI G. B. La legislazione che ci regge prescrive saviamente che le opere pie, le comunità, le amministrazioni tutte non possano far contratti se non per via d'appalti, e mi pare che la stessa norma dovrebbe seguire il Governo, il quale è anch'esso un corpo morale. Eppure troppo sovente da essa si allontana il Governo, quantunque l'appalto sia incontrastabilmente il miglior mezzo di tutelare gl'interessi delle finanze. E questa massima è soprattutto posta in dimenticanza dal signor ministro dei lavori pubblici. (*Segni di sorpresa*)

Sicuro, perchè accade frequentissimamente che egli a vece di sottomettere alla nostra approvazione progetti di contratti da porsi ai pubblici incanti, ci presenta al contrario dei contratti già stipulati con determinate persone; di modo che la Camera trovasi costretta od a rigettare o ad approvare tali contratti, senza che possa farsi un criterio della loro utilità; perchè io ritengo che in tesi generale il solo incanto possa rendere equo un contratto fatto da pubbliche amministrazioni.

In questa circostanza il signor ministro obietta non potersi dividere i tenimenti che si tratta di alienare, e quindi doversi credere che pochi siano i concorrenti all'appalto.

Ma allora mi pare che ci sia un mezzo di conciliare le cose, e sarebbe che, allorchando il Ministero non potesse veramente alienare per mezzo d'appalto i tenimenti di cui si tratta, facesse private trattative e presentasse al Parlamento un contratto, come si pratica abitualmente.

Per conseguenza, starebbe sempre la soppressione da me proposta, perchè, ove il Ministero non credesse nell'interesse delle finanze di attenersi ai pubblici incanti, egli potrebbe intendere la vendita dei tenimenti di cui si tratta con qualche privato, e ricorrere ai poteri legislativi per ottenerne l'approvazione.

MELLANA, relatore. La Commissione non può combattere la teoria dell'onorevole Michelini, ma i fatti da esso accennati non hanno valore quando il Governo si presenta con una domanda al Parlamento. Se si trattasse dell'amministrazione dell'asse dello Stato, e che il Governo si facesse lecito di fare per trattative private ciò che si deve fare per appalto, avrebbe ragione l'onorevole Michelini; ma quando esso si presenta al Parlamento per domandare una tale facoltà, non veggio come possano aver luogo le lagnanze dell'onorevole Michelini, massime dinanzi alla nostra Camera la quale già da più anni ha adottato questo principio, laddove si tratta di operazioni grandi, dove il concorso di molti offerenti non è presumibile. Infatti noi vediamo che, secondo il pensiero dell'onorevole deputato Michelini, anche gli imprestiti si dovrebbero fare nel modo da esso indicato.

Eppure la Camera ha fin qui ritenuto costantemente per principio di dare un voto di fiducia, forse mossa dall'idea che possa questo mezzo tornar più utile in operazioni ove non possano essere molti gli aspiranti.

Nel caso nostro speciale poi ricorderò all'onorevole deputato Michelini, che nella relazione del Ministero si dice, che col giorno 11 novembre di quest'anno scade l'affittamento di queste proprietà; che quindi è indispensabile che prima di quell'epoca il Governo abbia potuto realizzare questa vendita, a pena di non rimanere nel caso di avere delle proprietà senza un affittuario, e che bisognerebbe esercitarle per parte dello Stato, il che sarebbe la più cattiva di tutte le speculazioni. Noterà poi l'onorevole Michelini che se si adottasse la sua idea, cioè di dire, che fatto l'appalto, ove questo venga deserto, si debba ripetere nuovamente, o il Ministero debba presentarsi alla Camera a domandare l'approvazione di un contratto in diverso modo, sarebbe lo stesso che allontanare gli acquirenti. Osservava l'onorevole presidente del Consiglio come in acquisti di tal natura possano essere pochi gli interessati e gli aspiranti. Ora, quando questi sappiano che, se l'incanto va deserto, si dovrà rifare ad un prezzo meno elevato, questi facilmente s'intenderanno per obbligare il Governo a diminuire il prezzo d'appalto.

Qui debbo osservare che, ancorchè io in teoria sostenga il principio di questa pubblicità degli appalti, però debbo dire che se ne è troppo abusato. Noi vediamo infatti i grandi appaltatori dello Stato averne fatto un mercato di questi appalti, l'intelligenza fra di essi è ridotta a stato quasi di contratto; ed io credo quindi che in questa circostanza si debba lasciare questa minaccia a coloro i quali possono aspirare a questo acquisto, che cioè ove non si presentino al primo incanto, essi possano vedere venduti questi beni senza che siano chiamati una seconda volta, quindi sventati preventivi ed immorali accordi.

PRESIDENTE. Persiste il deputato Michelini nella sua proposta?

MICHELINI G. B. Persisto; ed osservo brevissimamente, perchè ho già parlato due volte, che l'argomentazione del-

l'onorevole Mellana proverebbe troppo, in quanto che dovrebbero, secondo lui, sempre escludersi gli appalti, i quali al postutto io reputo l'unica tutela degli interessi delle amministrazioni.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta soppressiva del deputato Michelini G. B.

(È appoggiata.)

SINEO. L'opportunità dell'emendamento dell'onorevole Michelini dipende dalla risoluzione di una questione pratica che è stata accennata dall'onorevole presidente del Consiglio.

Egli dice che questi tenimenti non sono suscettibili di divisione ed adduceva un argomento il quale ha un qualche peso. Egli diceva, che per dividere questi beni bisognerebbe dividere l'irrigazione e costruire nuovi edifici; e sicuramente bisognerebbe aggiungere il valore di questi nuovi edifici al capitale attualmente rappresentato dai beni di cui si tratta. Ma credo che sottoponendo il problema ad abili ingegneri essi verranno a dirci quale sia l'aumento di spesa, quale l'aumento di valore effettivo che verrebbero ad avere questi tenimenti quando fossero divisi in quel modo colla costruzione degli edifici necessari.

Io sono persuaso che se colla costruzione di questi edifici bisognerebbe richiedere un aumento di prezzo, questo aumento sarebbe facilmente coperto dalla molto maggior concorrenza che sarebbero per acquistare questi tenimenti quando fossero suscettibili di divisione.

Egli è perciò che ho creduto degno di essere appoggiato l'emendamento proposto dall'onorevole Michelini.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha la parola.

CAVALLINI. Io non intendo combattere l'articolo sul quale cade ora la discussione. Mi propongo solo di rettificare alcune parole sfuggite all'onorevole relatore della Commissione.

Egli, per difendere l'articolo di cui è questione, si appoggiava alle ultime parole contenute nel rapporto del signor ministro delle finanze, là dove si dice che è urgente discutere questo progetto di legge, avvegnachè coll'11 novembre prossimo scadrebbe l'affittamento dei detti tenimenti. Da tali espressioni il signor relatore ha voluto dedurre la necessità di accordare al Ministero la facoltà di alienare i tenimenti di cui si tratta, non solo col mezzo dell'asta pubblica, ma anche, in caso di deserzione degli incanti, per partiti privati; ha voluto dedurre che in qualunque modo i due tenimenti devono essere nuovamente alienati dal Governo prima del novembre prossimo venturo.

Io non posso assolutamente lasciar passare inosservata questa conseguenza dedotta dal signor relatore. So benissimo che il signor ministro delle finanze non può a meno di concludere il nuovo contratto di vendita delle possessioni che ora si acquistano, sotto la sua responsabilità; so che egli può essere chiamato a renderne minuto e stretto conto al Parlamento, ma so anche essere più conveniente prevenire anzichè lamentare poi inconvenienti che possano essere ravvisati pregiudicievole allo Stato. Non vorrei quindi che le parole del signor relatore potessero servire di pretesto agli aspiranti all'acquisto dei due tenimenti per esibire un prezzo alquanto minore del giusto, ed al Governo per concludere ciò non ostante il contratto.

Il signor ministro nella sua relazione non accenna solo alla vendita. Le parole di lui sono generiche.

Il signor ministro accenna ai provvedimenti che prima dell'11 novembre prossimo converrà adottare relativamente ai due tenimenti, l'affittamento dei quali scade in quel giorno. Accenna adunque non tanto alla vendita, quanto anche all'af-

fittamento, se così le circostanze esigessero. Ora, se mai per avventura accadesse che il signor ministro non potesse a meno di scorgere che il prezzo che gli si offrisse fosse evidentemente inferiore a quello che, non ostante i tempi calamitosi che corrono, se ne può giustamente ripromettere; se si trattasse di fare invece una specie di *carrozzino*, io credo che egli nè potrebbe nè dovrebbe conchiuderlo, sebbene l'affittamento in corso scada coll'11 novembre 1854.

Ed io sono anzi persuaso che quando i partiti che gli si facessero non fossero tali da presentare un vero e reale vantaggio alle finanze, egli si atterrà a ben altro mezzo qualunque, piuttostochè stipulare precipitosamente un contratto di vendita che torni rovinoso all'interesse delle finanze specialmente affidate alla sua sollecitudine.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

MELLANA, relatore. Per la conoscenza appunto che ho dei tenimenti di cui si tratta, devo osservare all'onorevole Sineo che per quanto io desidero la divisione della proprietà, credo quasi impossibile suddividerli, non tanto per la ragione adottata dal signor ministro, quanto perchè ciascuna di queste proprietà ha un immenso fabbricato posto in buono stato, e che tutto è stabilito per l'irrigazione in conformità dell'attuale compartizione; se noi dividessimo queste proprietà, quelle parti che rimarrebbero ancora aggregate agli esistenti fabbricati, ne avrebbero di troppo; mentre bisognerà fare altrettanti fabbricati quante sono le parti che se ne vorrebbero fare; e siccome bisognerebbe per lo meno dividerle in otto o dieci parti per renderne l'acquisto accessibile e molti aspiranti, occorrerebbe fare otto o dieci fabbricati; non saprei poi se vi possa essere qualche parte che possa venir alienata separatamente; ma presa in massa la proprietà, per quella cognizione che ho dei luoghi, e per quanto io desidero di vedere una divisione nella proprietà, però la credo impossibile.

Risponderò ora all'onorevole Cavallini che le mie parole non allontaneranno sicuramente gli acquirenti; i fatti che io cito sono benissimo conosciuti e massimamente nella Lomellina, ove conosco alcuni che hanno forse intenzione di aspirare a tali acquisti, e questi sanno meglio di noi quando scada l'affittamento, e gli inconvenienti che ne avverrebbero ove prima di quell'epoca non fosse effettuata l'alienazione.

Per togliere pertanto loro ogni mezzo di valersi di queste circostanze, io credo che in questa occasione sia indispensabile lasciar sussistere questa mixaccia, che, cioè, se non si presenteranno ai primi appalti, potranno questi beni essere venduti senza il loro concorso.

Questa è l'unica arma per far sì che essi non abusino delle circostanze in cui si trova il Governo.

Venendo poi alla quistione di principio, osserverò alla Camera che, secondo il nostro Codice, i beni dei minori debbono essere venduti agli incanti, e se vi è circostanza in cui si richiedano tutte le garanzie di pubblicità, sono appunto i beni dei minori. Ora nel nostro Codice civile è stabilito questo in principio, ma è però data facoltà ai magistrati d'Appello di esonerarli da quest'obbligo quando vi sono circostanze; ecco l'articolo:

« Però il Senato (ora Corte d'appello) permetterà la vendita dei beni dei minori senza incanto quando, avuto riguardo alla tenuità dell'oggetto ed altre circostanze, lo giudicherà conveniente a risparmio di spese. »

Ora io dico: vorrà la Camera esautorarsi di una facoltà che si è potuto demandare ai magistrati? Non è quindi quistione di vedere se in principio la Camera non debba e non possa fare questa concessione; è di vedere se nel caso pra-

tico sia conveniente di dare questa autorizzazione; e per le ragioni fin qui dette la Commissione opina che vi sia convenienza di dare questa facoltà al Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Michelini G. B., il quale consiste nella soppressione delle parole « e nel caso di deserzione dei medesimi » e quel che segue.

(Non è adottato.)

Pongo adunque ai voti l'articolo 6 quale fu proposto. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

PESCATORE. Domando la parola.

Siccome nella discussione sull'aggiunta che io sono per proporre, potrà essere opportuno uno schiarimento di fatto, io pregherei sin d'ora il signor ministro delle finanze a darmelo, e sarebbe questo, qual sia la dotazione del cavo di Pobietto; se cioè abbia solo 19 moduli di acqua, oppure se, dopo irrigati i tenimenti a cui serve, sopravanzino ancora 19 moduli di acqua da mettere in commercio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La dotazione del cavo di Pobietto è la seguente (e qui parlo ancora secondo le antiche denominazioni che sono più famigliari agli agricoltori): ha disponibili sei ruote di acqua mediante pagamento di un canone, credo, di 8 o 9 mila lire alle finanze. Per la sua estensione poi che è di 12 miglia, pel fatto della sua giacitura, ed anche per diritto di proprietà raccoglie molti scoli. Ha inoltre un diritto sopra una roggia demaniale, detta roggia Stura.

Non vi ha dubbio che il cavo detto Magrelli di Pobietto, dopo avere irrigato i due tenimenti o soddisfatti alcuni pesi, ha però ancora una certa quantità di acqua disponibile.

Io debbo fare osservare alla Camera che uno dei principali motivi che indussero il Governo ad addivenire a questo contratto si è che, mediante il cavo di Pobietto, si può utilizzare molta acqua demaniale che ora va a profitto dei terzi, perchè il demanio non ha i mezzi di raccogliarla, o almeno per ciò fare dovrebbe sottostare a gravi spese, le quali supererebbero l'utile che ne potrebbe ricavare.

Il gran vantaggio che deriva da questo contratto, come dianzi diceva, è quello di potere utilizzare molta acqua demaniale, e mediante questa irrigare quella parte dell'agro Casalese che si trova sulla sinistra del Po che ora non è irrigato.

PESCATORE. L'aggiunta che io propongo a questo articolo, sarebbe così concepita: « La rendita di cui all'articolo 2, da iscriversi all'Ordine mauriziano, non sarà alienabile che in virtù d'una legge. »

Io so che l'Ordine mauriziano ha piena facoltà di vendere i suoi beni senza dipendere dal potere legislativo; ma, se si tratta di beni immobili, è necessario un decreto del Re, generale gran mastro dell'Ordine stesso. Ora io non pretendo già che questi statuti dell'Ordine possano essere mutati con una legge; ma pure farò osservare che lo Stato, emettendo una rendita e cedendola all'Ordine, assume in realtà un'obbligazione verso il medesimo, e di questa obbligazione può deftare le condizioni che stima più convenienti. Or bene io propongo che all'obbligazione che si assume lo Stato sia posta questa condizione che esso cioè non abbia mai a cangiar creditore, vale a dire, che per la rendita di 105,000 lire, di cui nella presente legge, esso abbia sempre creditore l'Ordine mauriziano, dichiarando questa rendita non cessibile, salvo in virtù d'una legge.

Molte sono le ragioni che mi persuadono dell'utilità di questa proposta. Primieramente io credo essere questa dispo-

zione necessaria per guarentire gl'interessi dei terzi, cioè dei possessori delle rendite già emesse in virtù della legge 16 giugno 1849, perocchè l'emissione di queste era limitata dalla citata legge, e i possessori di esse sono evidentemente interessati a che, con una legge posteriore aumentandosi il numero delle cedole, non si mettano però in commercio le nuove. Che ora con questa legge si aumenti il numero delle cedole, sta bene; i terzi non hanno in ciò alcun interesse. Ma essi hanno interesse a che tali cedole non vengano in commercio, il che si ottiene dichiarando che le nuove rendite iscrivendosi all'Ordine mauriziano, esse non siano alienabili che in forza d'una legge.

Si aggiunge un'altra considerazione, ed è che per tutte le rendite che si vanno dallo Stato di mano in mano creando, si stabilisce bensì un fondo d'estinzione nominalmente; ma, come sappiamo, questo fondo non s'impiega; ed anzi il non impiego di tale fondo d'estinzione è una delle basi del sistema finanziario del signor presidente del Consiglio; però abbiamo inteso da lui più volte che i portatori delle cedole pretendono talvolta che s'impieghi almeno per una parte, e giungono perfino a minacciare liti contro il Governo.

Importa adunque allo Stato d'allontanare per quanto sia possibile queste molestie. Pertanto, creando nuove rendite in favore dell'Ordine mauriziano, prendiamo almeno tutte le precauzioni onde non avere a temere di tali pretensioni.

Ora l'unico modo di ciò ottenere, a mio credere, quello si è d'impedire che le cedole iscritte all'Ordine stesso passino in altre mani, e la certezza che questo trapasso non si faccia salvo che intervenga una legge speciale; è inoltre forse l'unico vero vantaggio valutabile che renda equo il contratto che trattasi di approvare, giacchè, a vero dire, considerando tutte le altre condizioni di esso, io non saprei troppo bene come qualificarlo...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Lo qualichi.

PESCATORE. Lasciando un momento in disparte i vantaggi estrinseci, accidentali che il demanio può trarne, sia a profitto del suo proprio patrimonio, sia in pro dell'agricoltura (quali vantaggi, la Dio mercè non si debbono comprare dall'Ordine mauriziano), e considerando il valore intrinseco della cosa che si compra e si vende, probabilmente tutto il vantaggio sta in favore dell'Ordine, e lo Stato non ne ritrae che un pregiudizio, poichè, salvo errore (dacchè nè la relazione del Ministero, nè molto meno quella della Commissione ci somministrano dati sufficienti a questo riguardo), probabilmente lo Stato paga questi beni più di quello che valgono.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Oh! no.

PESCATORE. Vediamolo. Esso li paga non 2,400,000 lire, come taluno potrebbe credere a prima giunta, ma li paga 2,500,000, perchè al capitale corrispondente alla rendita annua di 105 mila lire conviene aggiungere le 200 mila lire portate dalla transazione sul credito Magrelli. Ora, lo Stato che per un singolare contratto viene a comprare beni per rivenderli, quale certezza ha di poter ricuperare, vendendo, il suo capitale di 2,500,000 lire, per cui si obbliga? Che abbia la certezza non lo dice nemmeno il Ministero nella sua relazione, perchè si limita a dire che avvi probabilità di poter vendere i beni, senza il cavo, a due milioni. Ma questa probabilità sappiamo come possa mancare facilmente, massime nelle circostanze presenti in cui necessariamente il valore degli immobili scapiterà...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. E il valore delle cedole?

PESCATORE. Lo Stato, emettendo rendite, si obbliga al pari.

Dunque, nell'ipotesi tutt'altro che certa, e forse neanche probabile, che possa ricavare due milioni dalla vendita dei beni senza il cavo, donde potrà ricavare le 300,000 lire?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Dal cavo!

PESCATORE. Si è per questo che ho domandato sul principio se, dopo aver serviti tutti i beni che si tratta di vendere, rimarrebbero ancora 19 moduli d'acqua da mettersi in commercio. Ma nella relazione è detto che il cavo del Pobietto ha la dotazione di 19 moduli d'acqua, e questi 19 moduli, valutandoli con quella misura che si valutarono negli statuti dell'associazione agraria vercellese, darebbero appunto un valor capitale di 500 mila lire. Con ciò il conto sarebbe bello e fatto: due milioni secondo la probabilità ministeriale, si ricaverebbero dalla vendita dei beni, 300,000 dal cavo.

Ma, o signori, se si vendono i beni colle loro acque irrigatorie, per ricavarne i due milioni, resteranno ancora i 19 moduli d'acqua? No certamente: può sopravanzarne una quantità indeterminata; ma evidentemente i 19 moduli d'acqua si fanno figurare due volte, prima nei beni irrigui, poi nel cavo commerciabile.

Altre considerazioni ancora si aggiungono a rendere problematica l'equità del contratto.

Infatti il valore dei beni io l'ho sempre veduto stimare principalmente sulla base del reddito netto. Ora, qual è il reddito netto dei beni di cui si tratta? Dalla relazione del Ministero non emerge a questo riguardo nessun indizio. La relazione della Commissione, quantunque brevissima, ci ha dato un riscontro ed ha detto che essi sono affittati per 92 mila lire.

Ma questa somma non costituisce il reddito netto. Bisogna dedurre le imposte, le spese di amministrazione e di riparazione sì ordinarie che straordinarie, e, tutto compreso, io credo di non eccedere stimando tutto questo alla somma di 20 mila lire annue.

Dunque resterà per reddito netto dei beni di cui discorriamo una somma di 70,000 lire all'incirca.

Ora capisco anch'io che all'Ordine mauriziano conviene questo contratto, perchè cambia un reddito di 70,000 lire in un altro di 115, valutando, come si debbe, l'interesse delle lire 200,000 (transazione Magrelli), compensate nel prezzo cui vennero stimati i tenimenti di cui trattiamo.

Dunque ripeto ancora che per la rendita di lire 70,000, che avrebbe attualmente l'Ordine mauriziano vendendo questi beni, esso viene ad ottenere una rendita di lire 115,000, cioè guadagna a carico delle finanze una rendita netta di lire 45,000.

Ora, non sarà questo un indizio evidente che il contratto in ordine al prezzo dei beni non è troppo equo nell'interesse delle finanze?

Ma, si è detto, questo contratto è utile al demanio per altri riguardi. Il demanio acquisterà, mediante il cavo di Pobietto, una maggior libertà di azione per le sue acque; inoltre potrà raccogliere altre acque che attualmente vanno disperse; e con queste acque raccolte e questa maggior libertà di azione, potrà portare il beneficio dell'irrigazione a certe provincie che ora ne scarseggiano o ne sono prive affatto.

Io ammetto, o signori, questi vantaggi. Ma domando: dobbiamo noi comprarli questi vantaggi dall'Ordine mauriziano? È egli giusto che per questi vantaggi, affatto estrinseci al contratto, lo Stato venga a pagare all'Ordine mauriziano un

prezzo che non compete ai beni dedotti in contratto? No certamente. Mi pare che lo spirito di giustizia e l'amore del pubblico bene, da cui certamente sono e debbono essere animati il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell'Ordine, potrebbero suggerire un temperamento diverso: e tanto meno questi vantaggi estrinseci devono essere presi in considerazione nella fissazione del prezzo, in quanto che lo Stato poteva questi vantaggi ottenerli dall'Ordine mauriziano, anche nel caso in cui questo (cosa che non suppongo) non avesse voluto arrendersi a condizioni più eque. Imperocchè, o signori, quando si tratta di cose necessarie alla pubblica utilità, lo Stato ha il diritto di espropriare anche qualunque cittadino.

Voci. No! Non in questo caso.

PESCATORE. È egli vero, sì o no, che il cavo di Pobietto necessita al Governo per raccogliere le acque che vanno perdute? È egli vero che di questo cavo abbisogna il Governo per recare il beneficio della irrigazione a provincie che ora ne sono prive? Se questo è vero (e il dobbiamo credere perchè è detto nella relazione del Ministero), tanto basta perchè, qualora l'Ordine non voglia acconsentire ad eque condizioni, la vendita del cavo si possa con un decreto reale dichiarare d'utilità pubblica, ed espropriare l'Ordine, come si esproprierebbe qualunque privato cittadino, del cavo medesimo.

Ed io non vengo qui a sostenere che il Governo dovesse appigliarsi a questo mezzo della espropriazione del cavo conservando all'Ordine la proprietà degli stabili; ma dico che, siccome lo Stato ha questo diritto, l'Ordine mauriziano non poteva pretendere che le utilità estrinseche di cui io parlava, e che il Governo poteva altrimenti ottenere, usando di un suo diritto incontestabile fossero valutate nella fissazione del prezzo.

Eliminiamo adunque dal calcolo le utilità estrinseche e consideriamo l'equità del contratto nel valore intrinseco della cosa. E questo solo considerando noi vediamo le finanze pagare all'Ordine con una rendita di 115,000 lire un fondo che attualmente non ne frutta all'Ordine stesso che 71,000.

Ora rimane a considerarsi un vantaggio morale, indicato dalla Commissione, l'iniziamento di un principio, di quello cioè della mobilitazione dei beni immobili dell'Ordine mauriziano. Io dico che questo vantaggio potrebbe per avventura diventare illusorio se sussistono le considerazioni che ho finora esposte sulle esagerazioni del prezzo. Io credo che qualunque corpo morale, tutti gli stabilimenti ecclesiastici, tutte le corporazioni insomma consentirebbero a mobilitare i loro beni quando lo Stato volesse avere la compiacenza di acquistarli ad un prezzo maggiore del loro valore, tanto più se si lasciasse loro la piena disponibilità del prezzo perchè, col prezzo doppio del valore dei beni, possono ben comprare altri beni immobili.

Dunque, se noi abbiamo a prendere in considerazione questo vantaggio morale della mobilitazione dei beni dell'Ordine mauriziano colla riduzione di questi beni in una rendita del debito pubblico, almeno procuriamo d'immobilizzare le rendite, facciamo in modo che i beni dell'Ordine, che d'altronde poi non possono essere distratti dalla loro istituzione, non si riducano in un capitale sfuggibile, come si ridurrebbero vendendo le rendite. Procuriamo ancora che questa rendita, lasciandola commerciabile, non si rivolga a danno dei possessori delle rendite già in commercio in virtù della legge del 1849.

Per queste considerazioni io spero che il Ministero e la Camera verranno accettare la proposta che ebbi l'onore di sottoporre al loro giudizio.

PRESIDENTE. Domando se la proposta fatta dal deputato Pescatore sia appoggiata.

(È appoggiata.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Pescatore propone un'aggiunta o, per meglio dire, un emendamento all'articolo 2, quantunque già votato. Egli vorrebbe che si stabilisse che la rendita di 105,000 lire data in pagamento all'Ordine mauriziano fosse resa inalienabile; in certo modo vorrebbe che questa rendita fosse perpetua piuttosto che redimibile, e non solo perpetua, ma anche inalienabile. Egli ha cominciato per esporre i vantaggi che da questa misura sarebbero per conseguire tanto al credito pubblico, quanto ai portatori di rendite ed allo Stato. Io non voglio contrastare a questa parte del suo discorso che sarebbe da desiderare che questa rendita fosse inalienabile; ma gli faccio osservare che, quando si stabilì questa condizione per parte del Governo, non si agiva come legislatore, ma come contraente. L'Ordine mauriziano probabilmente non avrebbe accettato il contratto, se avesse saputo che la Camera fosse per imporre tale condizione.

Quando si stipulò il contratto, il corso delle rendite saliva senza difficoltà oltre il 90 per cento, laddove al presente hanno sofferto uno scapito del 15. Ora i beni stabili non hanno scapitato in egual proporzione, come ad ognuno di voi, o signori, sarà certamente noto.

Quindi, lo ripeto, senza combattere le considerazioni che si possono mettere innanzi onde giustificare la proposta del deputato Pescatore, affermo solo che l'accettazione di essa equivale alla reiezione del contratto.

Ciò posto, l'adozione della proposta testè mentovata debbe dipendere dalla questione se il contratto torni o no proficuo allo Stato.

L'onorevole Pescatore tolse a dimostrare che, fatta astrazione delle ragioni estrinseche che esistevano per indurre il demanio a siffatto acquisto, il contratto è oneroso, e che il demanio consentì a sborsare all'Ordine mauriziano una somma maggiore di quella che quei beni valgono in comune commercio.

Si oppone primamente che abbiamo pagato tali beni 2 milioni e 300,000 lire, mentre essi non hanno tale valore.

Innanzi di replicare a quest'appunto, farò avvertire che si farebbe l'accennato pagamento con una rendita di lire 105,000 e con un credito valutato a 200,000 lire. Dirò alla Camera in che cosa consistesse questo credito, acciò sia in condizione di apprezzarne il valore.

Le finanze dello Stato erano state investite, al tempo del Governo francese, di questi tenimenti, i quali erano stati dati in enfiteusi per trenta anni ad un signor Magrelli. Questi non soddisfaceva ai suoi impegni, e così le finanze vennero ad essere verso di lui creditrici d'una cospicua somma.

Vertevano pertanto non so quante liti fra le finanze ed il signor Magrelli e nel frattempo uscì, nel 1825 o nel 1826, un regio decreto che restituì all'Ordine mauriziano quei beni che già gli appartenevano. Senza parlare delle rendite arretrate, le finanze rimisero tali tenimenti e non mossero più istanze giuridiche contro il signor Magrelli per essere rimborsate dei dovuti diritti di enfiteusi.

In quest'ufficio subentrò la religione e litigò contro il Magrelli dal 1826 sino al 1846. Alle domande dell'Ordine il Magrelli contrapponeva la ragione di molte opere fatte nell'interesse dei fondi oltre a quelle a cui era tenuto nel suo contratto d'enfiteusi, e la Religione finì con transigere.

Le finanze non intervennero nella causa. Solo di quando in quando scrivevano per dire che erano creditrici di una certa somma...

PESCATORE. Ma qual fu la transazione?

PRESIDENTE. Prego il deputato Pescatore di non interrompere.

CAVOUE, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Per ciò dichiarare è d'uopo che io entri in qualche particolarità. Il Magrelli ebbe questo tenimento ad un prezzo minore del vero valore coll'obbligo di fare il cavo di Pobietto che non esisteva. Il Magrelli fece il cavo, ma dopo disse che aveva anche eseguiti dei cavi secondari, che aveva acquistato dei terreni, al che non era obbligato, e che quindi aveva diritto di compensare i fitti arretrati con queste maggiori opere.

Le finanze, mentre la lite verteva, allegavano che, siccome non erano che usufruttuarie, non potevano perciò essere tenute a rappresentare i miglioramenti che tornavano a beneficio del proprietario; dal 1826 in poi non entrarono più in causa, e se ne stettero sempre zitte, dirò così, mentre continuò la lite colla Religione di san Maurizio la quale pretendeva i fitti arretrati.

Dopo non so quanti congressi e sentenze, essendo il lamentato Pinelli segretario dell'Ordine, si finì con una transazione; si fece un compenso generale di tutte le pretese, e l'Ordine mauriziano ha dato ancora, se non erro, una somma al Magrelli per la cessione del tenimento il Rolosino. Comunque sia, sta in fatto che questo era un credito molto dubbioso, e che per potere stabilire che al Magrelli non competevano indennità per parte delle finanze, per poter ciò accertare in modo giuridico, credo si sarebbe dovuto ricominciare una lite la quale avrebbe forse durato altri quaranta anni e più. Quindi ripeto che, nello stabilire a 200,000 lire il credito delle finanze, reputo d'aver fatto un buon affare.

Sono rimasto due anni al Ministero delle finanze senza mai aver inteso parlare di questo credito, il che mi prova che, se fosse stata una cosa tanto proficua, nello stato di strettezza in cui si trovavano le finanze, certo qualcheduno me ne avrebbe tenuto discorso. Fu quasi per caso che venni a scoprire questo credito.

Ora veniamo al valore di questo tenimento. Qui non entrerò in particolari per provare che esso non è di troppo pagato a 2,300,000 lire; tuttavia, essendoci in questa Camera molti che conoscono il valore delle terre, dirò che i tre tenimenti ammontano quasi a 2200 giornate, e sono terreni dei più feraci dell'agro vercellese e casalese.

Il tenimento di Gazzo è un vero giardino che frutta dalle settanta alle ottanta emine per giornata. È molto male coltivato, ma è uno dei fondi più feraci o, come dicono i Lomellini, più sporgenti che esistano nel paese.

Il tenimento del Pobietto è forse meno potente perchè ha acque meno fecondanti, ma è pure d'un suolo fertilissimo. Ora, nel Vercellese, beni con acqua propria di buona qualità a mille lire la giornata non sono troppo pagati. Tre anni sono, mentre eravamo in condizioni forse più tristi, si è venduto vicino al mio un tenimento di mille giornate per un milione; e sicuramente il terreno di Gazzo e di Pobietto è più ferace di quello che fosse il fondo di cui ho parlato.

Quindi io credo che fissare a mille lire per giornata di Piemonte il valore di quei terreni con acqua propria, con fabbricati stupendi, tutti nuovi e molto bene arborati, non sia dar loro un valore esagerato.

Forse, nelle circostanze economiche in cui ci troviamo, questo prezzo sarà esagerato, forse non si potrà conseguire; ma in questo caso si pensi che è pagato con cedole, le quali hanno un valore commerciale. Se le cedole hanno scapitato del 20 o 25 per cento, probabilmente i fondi saranno anche scaduti, non però nella stessa ragione. Ma, si dice, supponiamo che i due tenimenti si vendano per 2 milioni; dove trovate poi le 300,000 lire? Ma, signori, noi abbiamo un

cavo, nel quale bisogna considerare due elementi di valore: il primo si è l'acqua che rimane disponibile nel cavo stesso; il secondo elemento di valore bisogna considerarlo nel cavo, come cavo traduttore. Per chi possiede una data quantità di acqua, e deve portarla in un sito molto lontano, un cavo traduttore ha un gran valore. È fuori di dubbio che l'acqua di cui può ancora disporre l'Ordine, indipendentemente dall'irrigazione dei propri fondi e dall'adempimento dei pesi a cui deve sottostare, non può valere 200,000 lire; né saprei dire ora qui al giusto a che possa ammontare il suo prezzo perchè vi sono ancora molti colli di cui è difficile valutare matematicamente l'importanza; bisognerebbe perciò scendere a quelle indagini medesime che fecero i periti demaniali; ma so che l'attuale affittavolo ricava un prodotto assai grande dalle acque sovrabbondanti. Considerando poi questo cavo come cavo traduttore, bisogna notare che ha 12 miglia di lunghezza, che parte dal territorio di Livorno Vercellese e va fino alle porte di Casale, anzi va più in là di Casale, cioè fino a Gazzo che si trova all'est di Casale e più verso la Lomellina. Inoltre questo cavo principale ha molte diramazioni le quali possono servire a condurre le acque sopra una vastissima superficie; quindi, come cavo traduttore, ha un valore di cui bisogna tenere conto. Onde io credo che il valore di 300,000 lire sia tutt'altro che esagerato.

Sta in fatto che ha costato più di 300,000 lire il farlo, e che costerebbe assai più in ora che i beni hanno acquistato in valore, e che la mano d'opera è più cara.

L'onorevole deputato Pescatore dice: questo sta benissimo per le finanze, ma per l'Ordine questa considerazione non vale. Come cavo traduttore, dopo che ha tradotto la sua acqua non serve più a nulla; dunque non ha valore questa potenza latente traduttrice dell'acqua. Dunque avete pagato alla Religione una cosa di cui non poteva valersi. Avevate un mezzo molto più semplice, quello di far dichiarare di utilità pubblica questo cavo. Qui comincio per dire che, anche ammesso un principio che io contesto assolutamente, si sarebbe fatto un pessimo contratto.

Ove domani si dichiarasse di utilità pubblica il cavo di Pobietto e se ne facesse decretare la vendita, non dubito che i periti valuterebbero questo cavo oltre le 300,000 lire, lo stimerebbero certamente sul dispendio che costerebbe a farlo. Ora, un cavo di 12 miglia in località che sono intersecate da un'infinità di canali, evidentemente non si può fare colla somma di lire 300,000. Il Governo pur troppo ne ha fatto dei cavi: ha fatto quello di Rive, che ha la metà di sviluppo del cavo di Pobietto, e gli è costato quasi il doppio; ha fatto quello di Asigliano, che è molto più breve, e gli è costato la stessa somma, senza contare le liti immense che ha dovuto sostenere. Anche col sistema dell'espropriazione forzata si sarebbe fatto, a parer mio, un pessimo contratto, e, invece di pagare lire 300,000, si sarebbe pagata una somma molto maggiore.

Ma io contesto assolutamente il principio emesso dall'onorevole Pescatore. Io non sono convinto che, in vista dell'utilità pubblica, cioè dell'utilità che vi ha di tradurre l'acqua da un sito ad un altro, si possa costringere il proprietario a vendere il proprio cavo; ammetto che si possa costringerlo a dare il passaggio sui suoi beni; ma, quando non vi è alcun impedimento alla costruzione di un nuovo cavo, non vi è alcuna ragione di voler far alienare l'esistente per utilità pubblica. È questa la prima volta che io abbia udito porre in campo simile principio.

D'altronde, in che cosa consiste l'utilità pubblica in questo caso? Consiste nel portare l'acqua in un sito. Ora l'Ordine

mauriziano ha delle acque proprie, e di esse se ne vale per l'irrigazione. Come dunque il demanio potrebbe venir a dire: voi non adoperate bene queste acque, le voglio adoperare io meglio, e vi esproprio del cavo e dell'acqua? Se ciò fosse, tutte le proprietà irrigue sarebbero poste in balia del Governo.

Tutti i giorni si fanno dei nuovi cavi per parte del Governo, e furono dichiarati di utilità pubblica; il Governo non ha mai costretto nessun proprietario a cedere i propri cavi.

Il Codice dice apertamente che i proprietari sono obbligati a dare il passaggio; che quando hanno già un cavo traduttore possono offerirlo: che, non si può costringere un proprietario a dare due passaggi; ma non ho mai inteso che si possa estendere tant'oltre il diritto di passaggio sino all'espropriazione del cavo, tanto più quando il cavo ha una ricca dotazione.

Dunque, sia nel sistema dell'onorevole Pescatore, che io dichiaro non poter ammettere, sia nell'altro, l'aver ottenuto questo cavo per la somma di lire 500,000 io lo giudico un ottimo contratto.

Infatti, io ho la certezza che quando si proponesse alla Associazione vercellese di prendere in affitto questo cavo per una somma di 15,000 lire, essa vi acconsentirebbe senza difficoltà; che anzi non esito a dire che questa somma è troppo tenue per l'uso di un cavo di dodici miglia di lunghezza, avente già una dotazione d'acqua assai cospicua, che fornisce i mezzi alla società come al Governo di utilizzare una grande quantità di acqua che finora andava dispersa. Io credo che le finanze possono ottenere un canone assai maggiore.

Per conseguenza io ripeto che il contratto è assai buono, perchè, oltre al rimborso del prezzo di compra che otterremo dalla vendita di quei tenimenti, avremo di più un canone assai discreto dalla società vercellese.

Qui il deputato Pescatore mi dirà: io non conosco le località, non posso sapere se quei terreni valgano piuttosto mille lire alla giornata che ottocento; io prendo i fatti, vedo che i beni sono affittati 92,000 lire. È cosa nota in tutto il Vercellese e il Casalese che questi beni sono affittati a un prezzo assai mite, e fu appunto questo un esempio degli inconvenienti del sistema degli incanti.

Se l'onorevole Michellini mi onora della sua attenzione, gli dirò che è un fatto conosciuto, che tra le varie persone che si presentarono all'incanto che si aperse per l'affittamento di questi beni vi fu intelligenza, ed è notorio che uno fra gli altri riceve una rendita annua, se non erro, di 10 o 12,000 lire per tutto il tempo che dura l'affittamento; dimodochè l'affittavolo paga 92,000 lire all'Ordine, ed oltre a ciò ne paga 10 o 12,000 ad un altro individuo che è inutile che io nomini, e non ostante è incontestabile che ha fatto un buon mercato. Mi rincresce parlare qui di individui, ma tutti sanno che l'affittavolo non è provetto agricoltore e che, malgrado ciò, ha fatto un ottimo contratto, essendo notissimo che se domani si mettesse all'asta pubblica l'affittamento di questi beni, dividendoli in due od anche tre tenimenti, e facendo dei navigli un sol lotto, non si otterrebbe forse molto meno delle 120,000 lire.

Egli è un fatto che in questi ultimi tempi i beni di prima qualità con acqua propria si sono affittati 50 lire la giornata per ogni dove è permessa la coltivazione del riso; dunque non si deve calcolare il solo fitto di 92,000 lire, ma bensì l'affitto di 120,000 lire, dalle quali dedotte 20,000 lire per le spese, si può avere una rendita netta dalle 95 alle 100,000

lire. Ora io dico: una rendita in stabili da 95 a 100,000 lire equivale ad una rendita sul debito pubblico di 115,000 lire.

Si risalga, se si vuole, a 20 anni indietro, e si vedrà che i terreni hanno sempre avuto un valore maggiore rispetto alla rendita, che non le rendite del debito pubblico: questa proporzione poi è cresciuta molto rispetto al debito, perchè mentre si accrescevano tali rendite non si accrescevano i beni, e la differenza che vi era tra la proporzione che correva tra il reddito che davano le rendite e quello dei beni si accresceva sempre.

Laonde io credo che si possa dire che lo Stato abbia fatto un buon contratto cambiando 115,000 lire sul debito pubblico, contro una rendita in terra di 95,000 lire. Ciononostante, io son lungi dal negare che l'Ordine abbia fatto un buon contratto, perchè ha aumentato la sua rendita, ed è certo che egli deve badare piuttosto alla rendita che al modo dell'impiego.

Ma se la Religione ha fatto un buon contratto, quello del Governo è ottimo, perchè, lo ripeto, non si può a meno di tener conto delle condizioni estrinseche, dei vantaggi indiretti che consegue il demanio in virtù di questo contratto.

Come ebbi l'onore di dire alla Camera, vi sono ora molte acque demaniali che sono intieramente perdute. V'è un tenimento, detto dell'Apertole, che appartiene al duca di Genova.

Il demanio 12 anni fa comprò i colli di questo tenimento per la somma di 60,000 lire, ma non poté utilizzarli, perchè non sapeva dove immerterli; ciò stando, ne viene che da 12 anni fu spesa la non lieve somma di 60,000 lire senza verun frutto. Ora, se si fa un fosso raccogliatore, si avranno tutti i colli di questo tenimento, i quali si possono stimare almeno una ruota d'acqua, e che al presente, siccome vi sarebbe il mezzo di raccogliarli, valgono 100,000 lire. Quindi io non posso valutare a meno di 500,000 lire i vantaggi che acquisterebbe il demanio come proprietario delle acque.

Oltre di che v'è altresì il vantaggio generale, perchè mediante questo contratto si può portare l'irrigazione sopra un territorio di 8000 giornate. Ora è questa una considerazione di cui si deve anche tener conto, imperocchè non si può rievocare in dubbio che, se per rendere fertile una sì grande estensione di territorio si richiedesse qualche sacrificio, il Governo lo farebbe e la Camera non ricuserebbe di approvarlo.

Per i motivi sopra esposti, io porto opinione che questo contratto sia uno dei più vantaggiosi che siano mai stati fatti nell'interesse del demanio, ed io posso quanto meno assicurare l'onorevole deputato che tale è l'opinione di tutti gli abitanti delle provincie di Vercelli e di Casale che conoscano le località; quindi io non reputerei buon consiglio l'introdurre una clausola che l'Ordine mauriziano probabilmente respingerebbe e che manderebbe a monte simile contratto.

MERLANA, relatore. Dopo il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio non mi resta che a difendere la Commissione dall'accusa che pareva muovergli l'onorevole Pescatore, di essersi preoccupata unicamente, nell'esame di questo progetto di legge, delle circostanze estrinseche del contratto e non delle intrinseche.

Trattandosi di circostanze estrinseche, quali sono quelle di ridonare all'agricoltura dei beni che giacciono immobilizzati a manimorte, io credo che l'onorevole Pescatore avrebbe dovuto tenerle in gran conto.

Se la Commissione ha dimostrato molto preoccuparsi delle circostanze estrinseche, non è a dire che essa abbia dimenticate le intrinseche, e ne fa fede la relazione che, sebbene

breve, ha però toccato tutte le questioni. E qui dichiaro, specialmente a nome mio, ma anche a nome della Commissione, che, quand'anche le circostanze intrinseche non fossero state così vantaggiose, quali infatti esse sono, sarebbesi dovuto accettare egualmente il contratto per le circostanze estrinseche.

Su questo punto avrei creduto avere consenziente l'onorevole mio amico Pescatore; giacchè tal fatto segna un progresso, e ci dà un'arra di un progresso maggiore, quello cioè di mobilitare gli stabili che sono a manimorte, ed immobilizzare invece in esse il nostro debito pubblico.

Quanto alle circostanze intrinseche, se la mia voce in merito di contratti di denaro fosse autorevole come lo potrebbe essere quella di alcuni dei nostri colleghi, io troncherei le osservazioni con una sola parola, ed è che se il Governo volesse cedere il suo contratto per due milioni e mezzo in cedole nominative, io mi sottoporrei a prenderlo in due milioni e seicento mila lire, e credo che in ciò avrei compagni tutti gli uomini di Borsa che sono qui presenti. Dal che vede l'onorevole Pescatore che lo Stato realizzerebbe un guadagno di lire 300,000.

In quanto al fatto del fitto ha già risposto il presidente del Consiglio: è fatto costante che un cittadino di Casale, che era socio in questo contratto, per ciò solo che fu socio ottenne per tutta la durata della locazione 10,000 lire annue dall'altro socio, che era in possesso ed accudiva ai terreni.

È dunque mestieri credere che se questo ha dato 10,000 lire all'altro socio, fece calcolo almeno di guadagnarne altrettante, vuol dire cioè che vi sarebbe da presumersi un prezzo di 20,000 lire maggiore a quello di 92,000 lire.

Dietro queste osservazioni, la Camera intenderà di leggersi che chi non è persuaso che questo contratto per le finanze non sia buono sia mediocre, deve senza dubbio appoggiare la proposta Pescatore, e che invece quelli che hanno una profonda convinzione, come sono i membri della Commissione, che questo contratto, non solo per le circostanze estrinseche, ma per le intrinseche, sia per le finanze un eccellente contratto, non debbono a quella proposta dare il loro voto, onde non porre in forse il contratto stesso.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che egli crede che i beni non abbiano diminuito di valore in proporzione della diminuzione avvertasi sui fondi pubblici.

Per quanto a me consta, nella provincia di Casale, e limitrofe, i beni sono anzi in aumento al giorno d'oggi, ed è facile il comprenderlo; nelle vicine provincie di Vercelli, Novara e Lomellina, che quest'anno hanno avuto un ottimo provento dai loro fondi, e che sono lontane dai giuochi di Borsa, i proprietari hanno mezzi per comprare, e per quanto a me consta, ripeto (e credo di non essere smentito da alcuno) che nelle dette provincie i beni sono in quest'anno ad un prezzo maggiore di quello degli anni scorsi.

Dunque io credo che se questa vendita si effettuerà, il prezzo di quei beni non si risentirà dell'attuale crisi. Quindi se il Governo si provvede di due milioni con questo mezzo, risparmierà di provvedersene altrettanti perdendo il 25 per cento nel contrarre debiti.

Noti la Camera che del provento di questi beni il Governo non può disporre che a norma dei bilanci, quindi, se non si aggraveranno le condizioni politiche, questo provento potrà essere impiegato in diminuzione del debito pubblico.

SINEO. Io credo superfluo di esaminare i vari particolari del contratto per sapere se sia più o meno vantaggioso.

La Camera lo ha già approvato in massima adottando gli

articoli precedenti, ma l'emendamento dell'onorevole Pescatore tende a far sì che questo contratto non presenti parecchi inconvenienti nella sua applicazione, i quali, in parte furono rilevati dall'onorevole Pescatore, ed in parte sono ancora da esaminarsi.

L'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole relatore non hanno risposto all'osservazione dell'onorevole Pescatore che, a mio avviso, ha molto peso. Egli osservava che a danno dei creditori, dipendentemente dal prestito del 1849, si viene ad aumentare la massa di questo debito, che questo aumento non nuoce ai creditori quando non siano in commercio queste nuove carte, ma che quando il fossero, questa concorrenza loro nuocerebbe.

Ciò non ostante il signor ministro non crede di tener conto di questa difficoltà, perchè suppone che probabilmente, qualora si imponesse la condizione proposta dal deputato Pescatore, il contratto verrebbe risolto. Ma io non posso dividere l'opinione del signor ministro.

Non sarebbe probabile che fosse accettata questa proposta qualora l'Ordine fosse nella intenzione di diminuire il suo patrimonio alienandone una parte; ora questa intenzione nell'Ordine noi non dobbiamo ammetterla, l'Ordine non può averla, perchè questa intenzione sarebbe contraria allo Statuto del regno.

Io prego la Camera di voler portare una seria attenzione su questa questione, perchè se la Camera adotta l'emendamento dell'onorevole deputato Pescatore non è necessario che questa questione sia risolta; è una questione che finora non fu esaminata nel seno del Parlamento, e che può lasciarsi ancora adesso senza toccarla, finchè l'occasione si presenti; ma se la Camera intendesse per contrario di respingere quell'emendamento, di adottare semplicemente la legge come venne proposta, la questione resterebbe implicitamente risolta.

Io credo che la Camera sentirà la necessità di astenersi dal risolvere così leggermente una questione di tanta importanza, questione che non fu neanche esaminata dalla Commissione, perchè noi tutti conosciamo la diligenza e la perizia dell'onorevole relatore. Questa questione, ove si fosse agitata, egli se ne sarebbe certamente fatto carico. È dunque una questione che non fu mai agitata nel Parlamento, e nemmeno nel seno della Commissione, quella su cui si vorrebbe, per così dire, avere un voto improvviso dalla Camera.

La questione consiste nel vedere se l'Ordine di san Maurizio possa alienare il suo patrimonio. Si tratta di un patrimonio di venti o trenta milioni. Ora io domando se questi venti o trenta milioni possano scomparire senza un voto del Parlamento.

L'articolo 78 dello Statuto è concepito in questi termini: « Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono *mantenuti con le loro dotazioni*: » quindi i beni componenti quelle dotazioni non possono essere impiegati in altri usi fuorchè in quelli prefissi dalle proprie istituzioni.

Il Re può istituire altri Ordini, ma non può diminuire la dotazione degli Ordini cavallereschi esistenti, perchè sono questi confermati dallo Statuto.

Questa questione, lo ripeto, possiamo esimerci dal risolverla adottando l'emendamento del deputato Pescatore, e rimandandola ad occasione più opportuna, dietro l'esame di una Giunta, come vuole il nostro regolamento; si potrà quindi discuterla e risolverla; ma se si respingesse questo emendamento, necessariamente bisognerebbe venire ad una nuova discussione sulla costituzionalità del progetto proposto dal Ministero.

Io mi riservo, quando l'emendamento del deputato Pescatore non fosse adottato, di fare un'altra proposta, per evitare che così improvvisamente si risolvesse una questione di tanta importanza.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se si dovesse entrare nella discussione se l'Ordine possa o non possa alienare, indipendentemente dall'autorizzazione del Parlamento, i beni di cui si tratta, io non esiterei, anche a fronte dell'articolo 78 dello Statuto, di affermare che l'Ordine non ha bisogno di alcuna legge speciale per alienare i suoi fondi; ma io credo che, precisamente per lo scopo che si propone il deputato Sineo, quello cioè di non pregiudicare questa questione, si debba rigettare l'emendamento del deputato Pescatore. Quando si ammettesse questo emendamento che inchiude come condizione che non si possano alienare queste rendite, quale sarebbe la conseguenza che ne deriverebbe? Ne verrebbe la conseguenza che l'Ordine può alienare i suoi fondi, quando non vi sia una legge speciale che glielo vieti, perchè altrimenti la legge non avrebbe bisogno di fare questa eccezione.

Se dunque l'onorevole Sineo mira a lasciare intatta questa questione, a mio giudizio deve prescindere da quest'emendamento, e lasciare che la presente questione sia discussa quando ne sarà il caso.

Io quindi pregherei la Camera a voler ammettere la questione pregiudiziale sul medesimo.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha la parola.

CAVALLINI. Vorrei pregare il signor ministro delle finanze di essermi cortese di una spiegazione, di dichiarare cioè se il cavo Pobietto, su cui egli avrebbe fatto non lieve calcolo, sia alimentato, almeno in parte, dalle acque della Dora.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. È alimentato esclusivamente dalle acque della Dora. Ha una dotazione di sei ruote d'acqua, le quali equivalgono probabilmente ad otto di nuova misura; inoltre va via raccogliendo una quantità di scoli tratti da due territori, oltre la quantità fissa di acqua viva che viene immessa da una roggia alimentata dalla Dora, di modo che tutte queste acque sono o direttamente o indirettamente ricavate dalla Dora, o dalle fontane che ne derivano.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Sarebbe meglio esaurire la prima questione.

CAVALLINI. Ha tratto appunto a questa questione, poichè tanto il deputato Pescatore per appoggiare il suo emendamento, quanto il ministro per oppugnarlo sono entrati in molti particolari e specialmente sulla convenienza o no di approvare il contratto del quale si tratta, intorno alla quale io pure intenderei esporre qualche riflesso.

Voci. Parli! parli!

CAVALLINI. Il signor ministro si ripromette due distinti vantaggi dall'acquisto del cavo di Pobietto: l'uno non potrebbe realizzarsi che nell'avvenire, l'altro si otterrebbe immediatamente.

Il primo consisterebbe nel tramandare, per mezzo di detto cavo, acque da derivarsi dal Po, sui fondi situati alla sponda destra di detto fiume, e ciò quando si effettuerà il grandioso progetto a vantaggio delle tre provincie di Vercelli, di Novara e della Lomellina, per il quale il signor ministro ci dava nell'estate scorsa tanto affidamento, e di cui so che si preoccupa vivamente. Nei gravi momenti in cui versiamo io non posso soffermarmi a discorrere di tale progetto senza incorrere nella taccia di indiscreto.

So che per le acque del Po si è accordato un diritto di

preferenza alla società vercellese, e mi rammento che il signor ministro ha ripetutamente dichiarato di volere contemporaneamente provvedere anche ai bisogni della Lomellina. Mi lusingo quindi che appena le circostanze permettano di mandare ad esecuzione quel progetto, gli studi del quale stanno per essere compiuti per cura del signor ministro, egli saprà conciliare le cose in modo che il beneficio ad una provincia non pregiudichi l'interesse di altre, che da tanto tempo sospirano il nuovo canale. Per parte mia vedrò ben di buon grado che anche la provincia di Casale fruisca, occorrendo, del beneficio che fu già promesso alle altre provincie consorelle.

Mi restringerò pertanto a parlare soltanto dell'altro vantaggio che il signor ministro si proporrebbe di conseguire al presente col cavo di Pobietto.

Egli facendo il calcolo del valore che attualmente avrebbe quel cavo, ha detto che l'acqua la quale costituisce ora la dote è superiore al bisogno di una lodevole irrigazione dei tenimenti di Gazzo e di Pobietto.

Quindi il signor ministro nell'alienare i due tenimenti dovrà necessariamente vendere una parte solamente dell'acqua decorrente nel cavo di Pobietto, e la rimanente la riserverà insieme alla proprietà del cavo medesimo a beneficio delle finanze.

Ma se la cosa è così, parmi che s'incontrerebbe un ostacolo nel contratto di società che l'anno scorso egli stipulava colla società vercellese e che con apposita legge il Parlamento sanciva.

Diffatti all'articolo 50 del capitolato, che forma la base sostanziale di quel contratto, è stabilito quanto segue:

« La società non potrà far commercio d'acqua, nè di irrigazione, salve le bagnature casuali dei terreni spettanti a proprietari che non possedessero acque proprie e fossero esclusi dalla società per mancanza di un consumo annuale d'acqua, alle quali anzi dovrà la società provvedere colle acque di sua spettanza, mediante corresponsivo.

« Le finanze dello Stato non potranno fare concessioni di acqua ad uso di irrigazione, fuorchè alla società nelle tre provincie di Vercelli, Biella e Casale, colle acque della Dora Baltea e del Po. »

Dal complesso di quest'articolo deriverebbero adunque queste due conseguenze, cioè che le acque della Dora Baltea devono tutte dalle finanze essere concesse alla società vercellese, ed a nessun altro proprietario delle tre provincie di Vercelli, Casale e Biella, e che la stessa società vercellese non può dispensare acqua se non ai proprietari che abbiano annuito di appartenere alla detta società. Conseguentemente se lo Stato diviene attualmente proprietario del cavo di Pobietto, il quale per dichiarazione del signor ministro è alimentato dalle acque della Dora, ne avverrà che il cavo e le acque che vi defluiscono dovranno essere concesse alla società vercellese e questa non le potrà distribuire se non ai proprietari i quali si dispongono a divenire suoi membri, a fare cioè parte della stessa società. Lo che, a mio avviso, recherebbe un incaglio al Ministero allora quando verrà il caso di ritrarre tutto il vantaggio possibile che ora si ripromette dal cavo di Pobietto, e costituirebbe eziandio un lieve ostacolo a quei proprietari, i quali intendessero irrigare i loro stabili con tali acque, perchè è ben evidente che non tutti sono e possono essere disposti ad assumersi tutti i vincoli a cui devono andare soggetti i proprietari facenti parte della detta società, fra i quali vincoli non ultimo vuole essere annoverato quello che li obbliga a spogliarsi delle acque loro proprie per conferirle nella massa comune.

Io pregherei quindi il signor ministro delle finanze a voler dichiarare come egli intenda si possa conciliare l'interesse dello Stato che egli spera di ritrarre acquistando e conservando il cavo di Pobietto colle acque sovrabbondanti alla irrigazione dei tenimenti di Pobietto e di Gazzo, colla disposizione contenuta specialmente nell'articolo 30 del capitolato d'affittamento per anni 30 delle acque demaniali tutte derivanti dalla Dora Baltea alla società della provincia di Vercelli.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Non vi è dubbio che è nell'interesse della società vercellese di rendersi affittuaria del cavo di Gazzo e Pobietto: è questo talmente compreso da tutti i membri di questa associazione, che io posso dire alla Camera, che i Vercellesi sono stati in gravi apprensioni quando si è arrivati alla esecuzione del contratto votato l'anno scorso, e che l'hanno riputato ad essi oneroso.

Siccome difatti vengono a pagare alle finanze una somma maggiore di quella che pagava l'affittavolo, gli utenti del Vercellese invece di credere di aver fatto un buon contratto stimarono, molti fra essi almeno, di aver sofferto uno scapito, e non si rianimarono un tal poco, se non quando intesero che il demanio poteva acquistare questi cavi di Gazzo e Pobietto e darli in affitto. In tal guisa l'associazione ne viene a conseguire un grande vantaggio, perchè completa il suo sistema di irrigazione, impedisce la concorrenza di alcuni proprietari d'acqua, fa sì che si possano portar acque senza spesa in siti dove non si potrebbero immettere senza gravi sacrifici, e via discorrendo. Nulladimeno, quando l'associazione non volesse consentire a patti ragionevoli, io reputo che il contratto non vincolerebbe il demanio rispetto al cavo di Gazzo e Pobietto. Ma questo, lo ripeto, non è da temere, perchè l'associazione ha un interesse sommo ad avere in affitto questi cavi.

Senza il contratto testè mentovato essa in quest'anno sarebbe stata assai incagliata per irrigare tutto il territorio di Tricerro, perchè non c'era mezzo di condurre colà l'acqua, e fu soltanto mediante uno dei cavi della Religione dei santi Maurizio e Lazzaro che si poté immetter l'acqua nel campo di Tricerro. Non vi è dunque dubbio che la società venga a patti ragionevoli col Governo.

Non vi è poi a temere in verun modo che i proprietari dei beni che non sono irrigati e che lo saranno quando questo cavo sarà nelle mani del demanio, o per esso nelle mani dell'associazione che avrà a sua disposizione l'acqua, non vi è a temere, dico, che questi non vengano a chiedere di farne parte.

Il sindaco del più cospicuo dei comuni interessati, del comune cioè di Murano, ha fatto istanza fin da sei anni per essere ammesso nell'associazione, e gli si è risposto non essere ciò per ora possibile, poichè il contratto deve essere prima approvato dal Parlamento. Tutti sanno che quei beni dal momento che possono essere irrigati, se non raddoppiano di valore, aumentano almeno del 20 o del 40 per cento, epperò non v'ha pericolo che il contratto coll'associazione vercellese impedisca il Governo di trar partito dai cavi di Gazzo e Pobietto. Questo contratto ha ciò di particolare che tutti vi guadagnano. Vi guadagna la Religione che aumenta le sue rendite, vi guadagna il Governo che si procura dei fondi, e frae partito di molte acque che andavano perdute, vi guadagna, e moltissimo, l'associazione che compie il suo sistema d'irrigazione, e che può ordinarlo molto meglio di quello che non fosse, quando non aveva i beni di Gazzo e Pobietto. Vi guadagnano finalmente molti agricoltori, poichè il beneficio

della irrigazione si estenderà ad uno spazio di tre o quattro mila ettari che ne è tuttora privo; è un contratto veramente *sui generis*, e se potessero farsene parecchi di simil natura, le finanze sarebbero sicuramente in migliori condizioni, e lo Stato godrebbe di una ben maggior floridezza.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura...

PESCATORE. Domando la parola contro la chiusura. (Mormorio)

PRESIDENTE. Ha la parola contro la chiusura.

PESCATORE. Io credo sarà molto miglior consiglio parlare sul merito...

PRESIDENTE. La Camera avendo chiesta la chiusura, bisogna che io la metta ai voti.

Voci. Sì! sì!

PESCATORE. Parlerò contro la chiusura.

La gravità della proposizione che ho messo innanzi venne riconosciuta da tutti quelli che vi parlarono sopra, e venne riconosciuta in particolare dallo stesso ministro delle finanze il quale non negò, e non poteva negarlo, che nella legge che la Camera forse si dispone ad approvare è compromesso l'interesse dei terzi e l'interesse dei portatori delle cedole emesse col prestito del 1849. Per altra parte io che feci una proposizione per riparare all'inconveniente, non ebbi fuora campo a combattere tutte le obiezioni che si fecero contro alla medesima; ho parlato una sola volta, e credo perciò avere il diritto di dire alcune parole in risposta alle obiezioni (che io certamente non poteva preveder tutte) che si mossero contro alla mia proposta.

Credo che il divieto non tornerebbe nemmeno ad onore del Ministero nè della tesi che esso sostiene: si direbbe che è stato vinto il tema dal Ministero, senza che sia stato permesso di replicare alle sue ragioni.

Dico adunque, se la Camera me lo permette...

Voci. No! no! Sì!

PESCATORE. Dico che contro la mia proposta si è fatta una sola e semplicissima obiezione. Si è detto che ammettendo la clausola che io introdurrei nella legge, clausola d'altronde utilissima, anzi necessaria, si corre pericolo di veder risolto il contratto. L'Ordine mauriziano, si dice, non accetterà questa clausola, quantunque utile e necessaria nell'interesse dei terzi e dello Stato; e se si risolve il contratto, l'interesse del Governo ne scapita, perchè il contratto è utile.

Ora io rispondo, prima, che non v'è questo pericolo che l'Ordine mauriziano cerchi di risolvere il contratto. Dico poi che, risolto il contratto, l'interesse dello Stato non ne scapirebbe grandemente. La risoluzione di questo contratto non sarebbe certamente una disgrazia, sarebbe, mel permetta la Camera, un *carrozzino* di meno. (Rumori)

È un termine legale che la giurisprudenza ha destinato per caratterizzare quei contratti in cui si prende a mutuo comprando a credito per rivendere. Ora risulta dalla stessa confessione del Governo che si ha bisogno di danaro, che si fa una nuova emissione di rendita, che con questo contratto si vuol fare un prestito; si ha bisogno di due milioni, e per ottenerli, lo Stato che finora è costretto a vendere i suoi beni, e continuerà ancora per lungo tempo, lo Stato compra altri beni coll'espressa destinazione di rivenderli.

Ho dunque qualificato il contratto col nome suo proprio, con quello che la legge e la giurisprudenza gli hanno assegnato. Non vi ha a questo riguardo nessun richiamo a fare.

LANZA. Bisogna provarlo.

PESCATORE. Dico dunque primieramente che l'Ordine mauriziano non risolverà il contratto, quantunque si aggiunga

la clausola in discussione, perchè la clausola *salvo in virtù della legge* non è una clausola onerosa per l'Ordine, imperocchè la rendita in cui discorriamo rappresenta il valore di due milioni di beni immobili. Ora noi dobbiamo supporre che l'Ordine mauriziano non sia disposto ad alienare questo capitale, dobbiamo crederlo ben deliberato a mantenere questo capitale in rendite. Dunque non troverà onerosa la clausola che dichiara inalienabile, salvo in virtù della legge, quel capitale che l'Ordine stesso vuol mantenere. E molto meno potrà stimarla onerosa, inquantochè quando ci siano bisogni straordinari d'alienare rendite, l'esperienza ci dimostra che non è poi tanto difficile ottenere una legge. Il Parlamento, ragionevole sempre, riconoscerà facilmente il bisogno che sarà rappresentato dai ministri, e concederà il permesso di vendere le rendite. Dunque l'Ordine non ha nessun interesse legittimo a ricusare la clausola, ma bensì un interesse evidente a stipulare il contratto; e basterà questa semplicissima considerazione, che la sua rendita netta, che ora ricava dai beni di cui si tratta, si riduce, come l'ha dimostrato il signor presidente del Consiglio, alla somma di lire 70,000; in luogo di questa acquista, in virtù del contratto, una rendita di 115,000 lire; guadagna dunque 45,000 lire annue, e a tanto beneficio non si rinuncia per una clausola teorica d'inalienabilità che sancisce in diritto quello che deve essere in fatto, e quello che è certamente intenzione dell'Ordine mauriziano che sia per l'avvenire.

Quando poi l'Ordine ricusasse di accedere a questa clausola, e fossimo condannati a veder risolto il contratto, io ripeto altamente che non la stimerei questa, per l'interesse dello Stato, una grande sventura; imperocchè è male scelta la contingenza di comperar beni per rivenderli. Lo stesso presidente del Consiglio ha detto che questi beni all'asta pubblica non si potranno vendere, perchè sono pochissimi gli accorrenti che abbiano due milioni da spendere in acquisto di beni immobili. Dunque bisogna venderli a trattativa privata. Ma, signori, se sono pochi gli accorrenti all'asta pubblica sono anche pochi gli accorrenti alle trattative private, e d'altronde questi sapranno che il Governo ha comprato per rivendere, che non può tenerli questi beni, e quindi riceverà la legge dai pochissimi capitalisti.

Adunque mi riassumo, e dico: non c'è a temere che l'Ordine mauriziano ricusi la clausola, perchè non ha interesse a ricusarla, ed ha interesse a mantenere il contratto. Quando venisse la risoluzione del medesimo non ne avrebbe pregiudizio lo Stato. Questa clausola è appoggiata allo stesso principio a cui si appoggia la Commissione. La Commissione ha consigliato alla Camera l'approvazione del contratto, principalmente in considerazione del principio di mobilitare la dotazione immobiliare dell'Ordine mauriziano.

Ora l'applicazione di questo principio in tanto vale, in quanto l'Ordine mauriziano non possa fare scomparire il capitale; altrimenti se in luogo di beni immobili, si da un capitale, il quale possa scomparire a volontà della corporazione, io biasimo il principio di mobilitare i beni, e preferisco che sia mantenuta la dotazione immobiliare.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

MELLANA, relatore. La Commissione appoggia la proposta del guardasigilli, cioè la questione pregiudiziale. Desidererei poi anzitutto sapere se siano d'accordo gli onorevoli Sineo e Pescatore. L'onorevole Sineo ammette che noi non possiamo parlare della diminuzione del patrimonio dell'Ordine mauriziano senza che questa questione sia prima studiata da una Commissione; invece l'onorevole Pescatore vorrebbe deciderla subito.

A me pare che escludendo la proposta Pescatore si contenti e l'uno e l'altro, massime l'onorevole Sineo, in quanto che qui non si tratta di un'alienazione, ma semplicemente di una conversione di beni stabili in cartelle dello Stato. Se l'Ordine mauriziano non può alienare i fondi, non potrà alienare le cedole. Dunque la questione è intatta rigettando la proposta Pescatore: invece se si accetta questa proposta, la questione è pregiudicata; il che non vuole l'onorevole Sineo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale...

SINEO. Domando la parola... (*Rumori*)

Voci. Ai voti! Ai voti!

SINEO... contro la questione pregiudiziale, la quale fu proposta soltanto adesso.

PRESIDENTE. La questione pregiudiziale fu prima d'ora proposta dal signor guardasigilli, e fu già ampiamente discussa.

SINEO. Credo che la Camera vorrà permettermi che si discuta questa così grave questione. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Io riconosco in parte la verità di ciò che ha detto l'onorevole guardasigilli. È vero che col votare la proposta del Ministero non si pregiudica la questione, se i beni dell'Ordine possano o non possano essere alienati senza una legge; ma la Camera deve considerare la questione sotto un altro aspetto non meno grave; deve esaminare se sia conveniente di aderire sin d'ora alla diminuzione per più di due milioni del patrimonio dell'Ordine mauriziano, di aderire sin d'ora alla diminuzione di quel patrimonio che l'articolo 78 dello Statuto dichiara intangibile.

Ma, dice l'onorevole Mellana, in ciò d'accordo coll'onorevole guardasigilli, decidiamo la questione in senso negativo se ammettiamo la proposta Pescatore. No; se adottiamo questa proposta non decidiamo niente in massima: qui si tratta di un contratto speciale nel quale possiamo mettere tutte le condizioni che vogliamo: è vero, o non è vero che la Camera può respingere questo contratto? Ma se può respingerlo, lo può anche accettare con qualche condizione.

Per contro, se si rigetta l'emendamento dell'onorevole Pescatore, si risolve veramente la questione da me eccitata, cioè si dà la facoltà al Consiglio dell'Ordine di diminuire la dotazione dell'Ordine medesimo: questo è evidente; non si può dare la facoltà all'Ordine di alienare questi fondi senza dargli la facoltà di diminuire la sua dotazione.

Io credo che una questione così grave, in cui si tratta della diminuzione della dotazione dell'Ordine, meriti di essere esaminata.

Il signor guardasigilli, con molto mio stupore, ha dichiarato che senza l'intervento del Parlamento si può far scomparire questa dotazione, si può cancellare dallo Stato questo patrimonio di 25 o 50 milioni senza che il Parlamento ne sappia di nulla.

Io richiamo l'attenzione della Camera su questo punto: se il patrimonio dell'Ordine non avesse nulla di comune col patrimonio dello Stato, evidentemente non si sarebbe parlato nello Statuto degli Ordini cavallereschi e della volontà che fossero mantenute le loro dotazioni.

Ma appunto si è capito che, se non se ne fosse parlato, sarebbero stati questi beni nella stessa condizione di tutti gli altri beni dello Stato.

Se si è creduto necessario di stabilire che si sarebbero mantenute le loro dotazioni, queste dotazioni non si possono diminuire, e non si possono diminuire tanto meno senza il concorso del Parlamento. (*Rumori al centro, e voci.* Basta! basta!)

TORNATA DEL 6 APRILE 1854

Mi rincresce che la Camera è stanca, e mi sembra poco disposta a esaminare con l'attenzione che è necessaria una questione costituzionale di così grave momento; epperò io insisto affinché, se non si adotta l'emendamento Pescatore, sia rimandata la questione alla Commissione, onde dopo più maturo esame ne riferisca di nuovo alla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal signor ministro di grazia e giustizia sull'aggiunta del deputato Pescatore.

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'articolo 7 così concepito:

« Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario. »

(La Camera approva.)

Si passerà ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	108
Maggioranza	55
Voti favorevoli	88
Voti contrari	20

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Discussione del progetto di legge per riforma della tariffa sanitaria;
- 2° Discussione del bilancio passivo del dicastero della pubblica istruzione per l'esercizio 1854.

TORNATA DEL 7 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Discussione del progetto di legge per riforma della tariffa sanitaria — Obbiezione del deputato Monticelli all'articolo 1, e risposta del deputato Bo — Approvazione dell'articolo, e indi dell'intero progetto — Annunzio d'interpellanza del deputato Barbier — Discussione del bilancio passivo del dicastero della pubblica istruzione per 1854 — Domande del deputato Farini, e risposte del ministro della pubblica istruzione — Osservazioni dei deputati Mellana e Tola — Istanze del deputato Michelini Alessandro — Opposizione del ministro alla riduzione sulla categoria 2, e parole in appoggio del relatore Demaria — Approvazione di quella categoria ridotta e delle categorie 3, 4, 5 e 6 — Opposizioni del ministro medesimo alla riduzione sulla categoria 7, e parole del relatore — Approvazione della categoria ridotta, e delle categorie 8 e 9 — Osservazioni dei deputati Polto e Cavour Gustavo sulla categoria 10, e risposte del ministro, del relatore e del deputato Berti — Approvazione della categoria — Appunti del deputato Tola sulla categoria 11, e spiegazioni dei deputati Cadorna Carlo e Bertoldi, del relatore e del ministro — Approvazione di quella categoria — Proposizione del deputato Mellana per risparmio sulla categoria 12 — Opposizione del ministro e del deputato Sineo — Ordine del giorno motivato del deputato Pescatore — Rigetto della proposta del deputato Mellana — Opposizione dei deputati Bo, Falqui-Pes, Tola, Berti, Fara-Forni, Polleri, Isola e del ministro alla riduzione sulla categoria 12 — Osservazioni del deputato Cadorna Carlo — Approvazione della categoria 12 ridotta, e soppressione della categoria 13 — Proposizione soppressiva del deputato Mellana delle categorie 14 e 15, Oratorii, congregazioni, ecc.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Annoni — Arcais — Arrigo — Asproni — Avigdor — Avondo — Bellono — Bezzi — Biancheri — Bianchetti — Blanc M. — Blanc P. — Bolmida — Bona — Botta — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunier — Cabella — Cambieri — Canalis — Cantara — Carquet — Carta — Casanova — Cassinis — Castelli — Cattaneo — Cavalli — Cavour C. — Chiò — Colli — Correnti — Decastro — Deforesta — Delfino — Delitala — Della Motta — Demartinel —

Depretis — D'Ittiri — Falqui-Pes — Farina M. — Ferracciu — Galvagno — Garibaldi — Gerbore — Ghigliani — Gianoglio — Girod — Graffigna — Imperiali — Jacquier — La Marmora — Malan — Mameli C. — Marongiu — Mazza A. — Melegari — Mezzena — Miglietti — Minoglio — Moia — Musso — Notta — Pareto — Pescatore — Petitti — Pernati — Polleri — Rattazzi — Ravina — Riccardi C. — Riccardi E. — Rocci — Rossi — Roux Vollon — Sanna-Sanna — Sappa — Saracco — Sauli — Serra F. — Sineo — Solaroli — Somis — Spinola T. — Tecchio — Torelli — Taveri — Valerio — Vicari.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.